

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 589/2013 DELLA COMMISSIONE**del 20 giugno 2013****che revoca la sospensione della presentazione di domande di titoli di importazione per i prodotti del settore dello zucchero nell'ambito di determinati contingenti tariffari**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 891/2009 della Commissione, del 25 settembre 2009, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari comunitari nel settore dello zucchero ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La presentazione delle domande di titoli di importazione relativi al numero d'ordine 09.4318 è stata sospesa a decorrere dal 27 settembre 2012 dal regolamento d'esecuzione (UE) n. 879/2012 della Commissione, del 26 settembre 2012, che fissa i coefficienti di attribuzione per il rilascio dei titoli di importazione richiesti dal 8 al 14 settembre 2012 per i prodotti del settore dello zucchero

nell'ambito di determinati contingenti tariffari e sospende la presentazione delle domande di titoli ⁽³⁾, conformemente al regolamento (CE) n. 891/2009.

- (2) Facendo seguito alla comunicazione dei titoli non utilizzati e/o parzialmente utilizzati, si sono resi disponibili dei quantitativi per il suddetto numero d'ordine. La sospensione delle domande deve quindi essere revocata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La sospensione stabilita dal regolamento d'esecuzione (UE) n. 879/2012 della presentazione delle domande di titoli di importazione relativi al numero d'ordine 09.4318 a partire dal 27 settembre 2012 è revocata.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2013

*Per la Commissione,
a nome del presidente*Jerzy PLEWA
*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.⁽²⁾ GU L 254 del 26.9.2009, pag. 82.⁽³⁾ GU L 259 del 27.9.2012, pag. 3.